

VERBALE DI ACCORDO ATAP-RSU/SEGRETERIE FILT CGIL - FIT CISL - FAISA CISAL -CAMBIAMENTI M410

13 LUG 2023
 INOLT. N. 9580
 COMPETENZA UP
 CCGIL

In data 13/07/2023 fra l'Azienda ATAP SpA e le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, FAISA CISAL e CAMBIAMENTI M410, rappresentate dalle Segreterie Provinciali e dalle RSU ATAP, si sottoscrive il seguente accordo con validità fino al 30/06/2024, senza tacito rinnovo.

Nel prossimo periodo le parti si riservano di definire modifiche/integrazioni all'accordo e/o di prorogarne ulteriormente la validità oltre la scadenza del 30/6/2024, anche in relazione all'evoluzione della situazione economico-finanziaria Aziendale e degli affidamenti dei servizi di TPL. In particolare, le parti si impegnano ad incontrarsi entro il prossimo mese di ottobre, ad esito del procedimento avviato dall'Agenzia della Mobilità Piemontese ai sensi dell'art. 24 comma 5 bis D.L. 4/22 convertito con modificazioni dalla L. 25/22, finalizzato alla definizione delle proroghe dei contratti di servizio di TPL, per valutare la possibilità di incrementare il valore dei trattamenti previsti ai successivi punti del presente accordo.

1. Proroga del "VERBALE DI ACCORDO ATAP-RSU/SEGRETERIE FILT CGIL-FIT CISL-UGL DEL 25/05/2018"

La validità del "VERBALE DI ACCORDO ATAP-RSU/SEGRETERIE FILT CGIL-FIT CISL-UGL DEL 25/05/2018" (come modificato e integrato in data 26/06/2018 e 18/10/2018) è prorogata fino al 30/06/2024, senza tacito rinnovo.

2. Indennità per il personale di esercizio assegnato a turni di "disponibilità"

Si conferma l'istituzione, già intervenuta con decorrenza dal 01/06/2023, dell'indennità giornaliera del valore lordo di € 7,00, non valida ai fini della maturazione del TFR, riconosciuta al personale di esercizio per ogni giornata di assegnazione a turni di "disponibilità".

Ai fini del presente accordo per turni di "disponibilità" si intendono i turni che, secondo l'odierna prassi, nella programmazione mensile riportata nel modello Mod. PM06 sono indicati con i codici "DISP", "1901", "2901", "4901" e "7901".

L'indennità non è corrisposta in caso di assenza.

In caso di assegnazione ad un turno di "disponibilità" l'operatore di esercizio è tenuto allo svolgimento del servizio assegnato dall'Ufficio Movimento secondo le contingenti esigenze, nel rispetto delle mansioni proprie della qualifica dell'operatore medesimo e nel rispetto di tutte le norme di legge e di contratto; l'indennità è finalizzata a remunerare il disagio per il lavoratore consistente nel non conoscere preventivamente i servizi cui sarà assegnato.

Le parti convengono altresì che, esclusivamente in occasione della prima "riscelta" dei gruppi/turni di servizio da parte del personale di esercizio, che verrà effettuata a ottobre/novembre 2023, gli agenti votanti che ad esito della "riscelta" effettuata a febbraio 2022 sono stati assegnati ai gruppi "scorta" (vale a dire i gruppi comprensivi dei turni "1901", "2901", "4901" e "7901") godranno del diritto di prelazione sulla scelta di assegnazione al "gruppo scorta" del relativo deposito, indipendentemente dalla propria anzianità di servizio.

3. Riconoscimento di un credito per acquisto di "Buoni pasto"

A partire dal 01/07/2023, il sistema di "welfare" aziendale è integrato con il riconoscimento a tutto il personale A.T.A.P. S.P.A., assunto con CCNL Autoferrotranvieri in essere alla medesima data del 01/07/2023, di "buoni pasto" (o "ticket restaurant") da erogarsi in modalità elettronica mediante

apposita card personale, per un valore di 81,00 €/mese (riferito ad un mese di 27 giorni lavorativi) ad addetto, da riproporzionarsi sui giorni di effettiva presenza nel mese.

Per i lavoratori con contratto part-time "orizzontale" la somma sarà riproporzionata in relazione al rapporto fra le ore di lavoro settimanale previste per lo specifico contratto part-time e le ore di lavoro settimanale previste per i contratti full-time.

Per i contratti part-time di tipo "verticale" o "misto", ai fini del riproporzionamento sopra citato, si farà riferimento all'orario medio settimanale.

La maturazione del credito "welfare" per l'acquisto di buoni pasto decorre dal 01/07/2023; l'effettiva fruibilità del credito decorre dal 01/09/2023 stanti i tempi tecnici necessari all'avvio delle prassi esecutive.

I buoni pasto di cui al presente accordo, corrispondenti al fringe benefit individuato dall'art. 51, comma 2, lettera c) del TUIR:

- sono erogati nel rispetto della disciplina di cui al D.M. n. 122/2017 ed alle indicazioni fornite dalla prassi, oltre che dal TUIR.
- non sono cedibili né cumulabili oltre il limite di n. 8 buoni;
- non sono commercializzabili o convertibili in denaro;
- sono utilizzabili solo dal titolare;
- sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore.

L'eventuale mancato utilizzo del Ticket/Buono entro la sua scadenza determina la perdita del diritto alla prestazione o comunque al benefit.

Il "credito buoni pasto" di cui al presente accordo è utilizzabile da ogni singolo lavoratore per l'acquisto di buoni pasto elettronici tramite apposita opzione della piattaforma welfare aziendale, e non può essere utilizzato neppure in parte per l'acquisto di altri beni/servizi ricompresi nel "Piano di Welfare" aziendale.

L'importo del "credito buoni pasto" maturato mensilmente dal singolo agente è riportato in una voce figurativa in busta paga.

Il "credito buoni pasto" maturato in corso d'anno solare sarà disponibile nel rispetto delle seguenti scadenze tassative:

- entro la data di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa abbia ad intervenire;
- entro la scadenza del presente accordo (30/06/2024);
- in caso di proroga del presente accordo, entro la nuova scadenza conseguentemente definita e, comunque, entro il 20 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.

L'eventuale residuo di "credito buoni pasto" non goduto cessa di essere disponibile al lavoratore e non può essere in alcun modo monetizzato.

PER ATAP SpA



PER LE OO.SS.

FILT CGIL

FIT CISL

FAISA CISAL

CAMBIAMENTI M410

